

Informazioni sull'obbligo di contribuzione e di conteggio, sulla riscossione dei contributi e sulle prestazioni

Datori di lavoro

Sommario

1. In generale	2
1.1 medisuisse	2
1.2 connect	2
2. Obbligo di contribuzione	2
2.1 Panoramica	2
2.2 Contributi AVS/AI/IPG e AD	2
2.3 Contributo per le spese di amministrazione	3
2.4 Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)	3
2.5 Contributi cantonali	4
2.5.1 AG, BE, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZH: Contributi per la formazione ASM	4
2.5.2 Giura, Ticino e Zurigo: Contributi per il fondo per la formazione professionale	4
2.5.3 Lucerna: Contributi al fondo d'aiuto per i disoccupati	4
2.5.4 Sciaffusa: Contributi al fondo sociale	4
2.5.5 Soletta: Contributi per prestazioni complementari per famiglie	4
2.5.6 Ginevra: Contributi per l'assicurazione cantonale in caso di maternità	4
2.5.7 Ticino: Contributi per il finanziamento di diverse prestazioni cantonali	5
2.5.8 Vaud: Contributi per prestazioni complementari per famiglie	5
2.6 Previdenza professionale e assicurazione infortuni	5
3. Conteggio e riscossione dei contributi	5
3.1 Contributi d'acconto provvisori	5
3.2 Fissazione definitiva dei contributi	6
3.3 Scheda dei salari	6
3.4 Entrata in servizio e partenza di dipendenti	6
3.4.1 Iscrizione di nuovi dipendenti	6
3.4.2 Partenza di dipendenti	6
4. Prestazioni	6
4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)	6
4.2 Assicurazione per l'invalidità (AI)	7
4.3 Indennità di perdita di guadagno (IPG)	7
4.4 Indennità in caso di maternità e indennità per l'altro genitore (IMat e IAG)	7
4.5 Indennità di assistenza (IAss)	7
4.6 Indennità di adozione (IAdop)	8
4.7 Assegni familiari (AF)	8
4.8 Altre assicurazioni	8

Stato: gennaio 2026

1. In generale

1.1 *medisuisse*

Tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente e ogni datore di lavoro devono essere affiliati ad una cassa di compensazione. Oltre alle casse di compensazione e agli uffici AI esistono casse di compensazione per i membri di organizzazioni professionali. Queste casse sono costituite quali enti autonomi di diritto pubblico federale.

La cassa di compensazione *medisuisse* è stata fondata nel 1948 dalle associazioni professionali dei medici (FMH) e dei veterinari (SVS); nel 1951 vi aderiscono i dentisti (SSO) e nel 2001 i chiropratici (ASC). Dal 1949 ha sede a San Gallo.

1.2 *connect*

connect è una piattaforma Internet con accesso protetto da password, che consente un disbrigo delle operazioni amministrative con *medisuisse* in maniera più semplice e agevole. Tra l'altro, consente al datore di lavoro la registrazione e la trasmissione on line della notifica dei salari all'AVS; per l'utilizzazione di questo sistema *medisuisse* accorda uno sconto del 10 % sulle spese di amministrazione. Agli indipendenti consente per esempio il rapido aggiustamento del presunto reddito o la verifica del saldo del conto e fornisce una panoramica dei documenti inviati.

L'accesso a *connect* avviene attraverso www.medisuisse.ch > *connect*. Il codice di registrazione personale che occorre per la registrazione è riportato nella lettera di benvenuto. Se non avete più sottomano questo codice, inviate una e-mail indicando il vostro numero di conteggio a connect@medisuisse.ch.

2. Obbligo di contribuzione

2.1 Panoramica

Con la cassa di compensazione viene effettuato tra l'altro il conteggio dei contributi delle assicurazioni sociali. Si fa distinzione tra i contributi AVS/AI/IPG di coloro che svolgono un'attività indipendente (contributi personali) e i contributi dei dipendenti, di cui il datore di lavoro deve sopportare una quota di pari importo (per questo chiamati contributi paritetici). Per questo motivo *medisuisse* attribuisce un numero di conteggio per i contributi personali e per i contributi paritetici; tiene quindi un conto separato per ciascun numero di conteggio.

I contributi precisi possono essere calcolati su www.medisuisse.ch > Servizi > Ausilio per il calcolo.

Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su www.medisuisse.ch > Opuscoli informativi > Internazionale.

2.2 Contributi AVS/AI/IPG e AD

I datori di lavoro e i propri dipendenti sopportano per metà i contributi AVS/AI/IPG. Questo vale anche per i contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) i quali vengono prelevati dalla cassa di compensazione contemporaneamente agli altri contributi. Il datore di lavoro è autorizzato a prelevare da ogni versamento del salario lordo la quota dei contributi a carico del dipendente.

Per i contributi prelevati sul salario determinante, per metà a carico del datore di lavoro e del dipendente, sono applicabili le seguenti aliquote:

- AVS: ciascuno 4,35 %, complessivamente 8,7 %
- AI: ciascuno 0,7 %, complessivamente 1,4 %
- IPG: ciascuno 0,25 %, complessivamente 0,5 %

- AD: per le parti salariali fino a 148 200 franchi ciascuno 1,1 %, complessivamente 2,2 %;
- totale: per le parti salariali fino a 148 200 franchi ciascuno 6,4 %, complessivamente 12,8 %.

Sui *redditi di poco conto* che per ogni singolo datore di lavoro non superano i 2500 franchi in un anno civile, i contributi vengono riscossi solo su specifica richiesta.

Per i dipendenti che lavorano esclusivamente in case private (“*personale domestico*”) deve essere tenuto un conto di conteggio separato. I loro salari sono in ogni caso sottoposti a conteggio a prescindere dal loro ammontare. Eccetto le attività di un dipendente svolte per arrotondare la paghetta (p.es. bambinaia) fino alla fine dell’anno civile in cui compiono 25 anni, sempre che il reddito non superi i 750 franchi per anno e datore di lavoro.

Persone in *età di riferimento* possono far valere un importo in franchigia di 1400 franchi al mese o di 16 800 franchi all’anno; si può rinunciare all’applicazione della franchigia. Per contro, non vi è più l’obbligo di versare contributi per l’AD.

Per ulteriori dettagli sull’obbligo di contribuzione (inizio, fine, salario determinante ecc.) si rimanda in particolare all’[opuscolo 2.01](#) (contributi AVS/AI/IPG) e all’[opuscolo 2.08](#) (contributi AD). – Cfr. anche l’[opuscolo 2.06](#) (lavoro domestico) e l’[opuscolo 2.07](#) (conteggio semplificato).

2.3 Contributo per le spese di amministrazione

A copertura delle spese di amministrazione di *medisuisse* viene prelevato un contributo pari allo 0,35 % dell’ammontare dei contributi AVS/AI/IPG; per i datori di lavoro che conteggiano tramite connect (v. capitolo 1.2), il contributo è ridotto allo 0,315 %. Presso altre casse di compensazione detto contributo va fino al 5,0 %.

2.4 Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)

Per quanto riguarda gli assegni familiari, *medisuisse* opera nei seguenti cantoni:

- con casse di compensazione dell’associazione professionale nei cantoni: Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Giura, Glarona, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Ticino, Turgovia e Zurigo;
- come ufficio di conteggio delle casse di compensazione cantonali per gli assegni familiari nei cantoni: Appenzello Interno, Grigioni, Nidvaldo, Obvaldo, Uri e Zugo (riscossione dei contributi e versamento delle prestazioni) come pure nei cantoni Vaud e Vallese (solamente riscossione dei contributi).

Per l’adempimento degli obblighi CAF e per la richiesta delle prestazioni nei rimanenti cantoni, ci si deve rivolgere ai seguenti uffici:

- Friburgo: Caisse de compensation cantonale pour allocations familiales, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 026 426 75 00, www.caisseavsf.ch/fr/
- Ginevra: Service cantonal d’allocations familiales, rue des gares 12, 1201 Genève, 022 327 21 30, www.ocas.ch/af
- Neuchâtel: Caisse de compensation pour allocations familiales, Fbg de l’Hôpital 28, Case postale 2116, 2001 Neuchâtel, 032 889 65 01, www.caisseavsn.ch/fr/index.html
- Vaud (per richieste di prestazioni): Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex, 058 796 34 00, www.centrepatronal.ch/assurances-sociales/
- Vallese (per richieste di prestazioni): Caisse interprofessionnelle d’allocations familiales, Case postale, 1967 Bramois, 027 203 53 45, www.assba.ch

Gli assegni familiari per i dipendenti vengono finanziati esclusivamente con i contributi dei datori di lavoro (eccezione: Vallese).

Informazioni più dettagliate per chi esercita l’attività lucrativa in un cantone in cui *medisuisse* opera nel settore degli assegni familiari si trovano su [> Affiliazione > Orientamento](http://www.medisuisse.ch).

2.5 Contributi cantonali

2.5.1 AG, BE, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZH: Contributi per la formazione ASM

I medici che esercitano la libera professione nei cantoni Argovia, Berna, Glarona, Lucerna, Nidwald, Obaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta e Zurigo versano insieme agli altri contributi anche un contributo al fondo cantonale per la formazione professionale delle assistenti di studio medico (ASM).

Informazioni più dettagliate per chi è tenuto a pagare presso *medisuisse* i contributi ASM si trovano su www.medisuisse.ch > **Anschluss** > **Orientierung**.

2.5.2 Giura, Ticino e Zurigo: Contributi per il fondo per la formazione professionale

I datori di lavoro nel Canton Giura e Ticino versano insieme agli altri contributi anche un contributo per la formazione professionale, corrispondente allo 0,1 % (Giura) risp. 0,095 % (Ticino) dei salari da loro pagati.

A Zurigo il contributo al fondo per la formazione professionale cantonale corrisponde allo 0,1 % della somma dei salari; esso viene riscosso retroattivamente una volta l'anno. Non sono assoggettati al obbligo contributivo per ciò che riguarda il fondo per la formazione professionale delle assistenti di studio medico (ASM) tutti i medici, inoltre i datori di lavoro che occupano apprendisti con contratto di tirocinio o che hanno una somma dei salari inferiore a 250 000 franchi all'anno.

2.5.3 Lucerna: Contributi al fondo d'aiuto per i disoccupati

I datori di lavoro nel cantone di Lucerna sono obbligati a pagare al fondo d'aiuto per i disoccupati un contributo dello 0,005 % sui salari versati.

2.5.4 Sciaffusa: Contributi al fondo sociale

I datori di lavoro nel cantone di Sciaffusa e i loro collaboratori pagano un contributo al fondo sociale cantonale. L'aliquota di contribuzione ammonta al 0,12 % dei salari versati. Il datore di lavoro è autorizzato a dedurne al collaboratore un terzo (0,04 %) dal salario. I contributi vengono riscossi fino a un salario annuo soggetto ad AVS di 148 200 franchi a ciascun collaboratore.

2.5.5 Soletta: Contributi per prestazioni complementari per famiglie

Nel Cantone di Soletta le persone giuridiche soggette a imposta (SA, Sagl, ecc.) contribuiscono al finanziamento delle prestazioni complementari cantonali per le famiglie. L'aliquota di contribuzione ammonta al 0,12 % dei salari versati.

2.5.6 Ginevra: Contributi per l'assicurazione cantonale in caso di maternità

Nel Cantone di Ginevra le madri ricevono le prestazioni anche per la 15° e 16° settimana dopo il parto, oltre alla durata dell'indennità di maternità prevista dalla legislazione federale (vedi punto 4.4). *medisuisse* versa dette prestazioni e incassa presso soggetti che risiedono nel Cantone di Ginevra, sottoposti all'obbligo di contribuzione, oltre ai normali contribuiti anche quelli per l'assicurazione cantonale di maternità. Per gli indipendenti l'aliquota dei contributi è dello 0,029 % del reddito, per i datori di lavoro lo 0,058 % dell'ammontare dei salari versati; il datore di lavoro è autorizzato a dedurne al collaboratore la metà (0,029 %) dal salario.

Per quanto riguarda le prestazioni v. www.medisuisse.ch > **Prestations** > **Allocation de maternité Genève**.

2.5.7 Ticino: Contributi per il finanziamento di diverse prestazioni cantonali

Per il finanziamento degli assegni integrativi, gli indipendenti e i datori di lavoro che risiedono nel Cantone Ticino versano insieme agli altri contributi anche un contributo corrispondente allo 0,15 % del reddito risp. dei salari. Inoltre, un contributo corrispondente allo 0,15 % è dovuto per il finanziamento dell'assegno parentale.

2.5.8 Vaud: Contributi per prestazioni complementari per famiglie

I datori di lavoro nel cantone di Vaud e i loro collaboratori pagano un contributo per il finanziamento delle prestazioni complementari per famiglie cantonale nonché per prestazioni di rendita ponte. L'aliquota di contribuzione ammonta al 0,18 % dei salari versati. Il datore di lavoro è autorizzato a dedurne al collaboratore la metà (0,09 %) dal salario. La *medisuisse* riscuote il contributo agli affiliati, che conteggiano anche i contributi alla cassa di compensazione per gli assegni familiari.

2.6 Previdenza professionale e assicurazione infortuni

Per quanto riguarda la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'assicurazione infortuni (LAINF), si tratta di assicurazioni obbligatorie destinate ai dipendenti. Alle casse di compensazione incombe l'obbligo di verificare se tutti i datori di lavoro, che occupano personale sottoposto all'obbligo di assicurazione, sono affiliati ad un istituto di previdenza e hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per maggiori dettagli si rimanda all'[opuscolo 6.05](#) (LAINF) e all'[opuscolo 6.06](#) (LPP).

Tra l'altro, *medisuisse* partecipa attivamente anche al compimento delle mansioni della cassa di pensione PAT LPP. Informazioni su questa assicurazione si trovano su www.pat-bvg.ch. Per gli affiliati di *medisuisse* un'adesione a PAT LPP comporta dei vantaggi sul piano amministrativo. Ad esempio, i contributi per AVS e LPP vengono riscossi con la stessa fattura.

3. Conteggio e riscossione dei contributi

3.1 Contributi d'acconto provvisori

Durante l'anno di contribuzione dovranno essere corrisposti contributi provvisori. Questi vengono stabiliti in base all'ammontare presumibile dei salari soggetti ai contributi, secondo quanto comunicato dal datore di lavoro o secondo l'ammontare dei salari dell'anno precedente. La cassa di compensazione dovrà essere informata in caso di variazioni considerevoli dell'ammontare presumibile dei salari. Una variazione è ritenuta considerevole quando i contributi d'acconto si scostano di almeno il 10 % e di 20 000 franchi dall'ammontare dei salari dichiarato in precedenza. La relativa comunicazione può essere effettuata via *connect* oppure con il modulo su www.medisuisse.ch > Moduli > Modifica della somma dei salari.

I contributi d'acconto vengono fatturati periodicamente, e precisamente

- per un ammontare dei salari fino a 12 000 franchi: annualmente
- per un ammontare dei salari fino a 200 000 franchi: trimestralmente
- per un ammontare dei salari superiore a 200 000 franchi: mensilmente

e vanno pagati entro 10 giorni dopo la scadenza del relativo periodo. *medisuisse* invia le fatture a una data che consente di rispettare normalmente un termine di pagamento di 30 giorni. In caso di pagamento ritardato dovranno essere corrisposti gli interessi di mora.

I contributi alla cassa di compensazione per gli assegni familiari e quelli per PAT LPP vengono riscossi insieme ai contributi per AVS/AI/IPG/AD. Gli accrediti per gli assegni familiari riconosciuti vengono effettuati negli stessi periodi.

3.2 Fissazione definitiva dei contributi

Il datore di lavoro è tenuto a dichiarare alla cassa di compensazione l'ammontare dei salari versati durante l'anno di contribuzione. *medisuisse* fa pervenire al datore di lavoro, entro metà dicembre, la relativa documentazione per l'effettuazione della notifica dei salari. La notifica dei salari dovrà essere presentata via *connect* o per posta entro il 30 gennaio dell'anno successivo. In caso di presentazione tardiva dovranno essere corrisposti gli interessi di mora con decorrenza dal 1° gennaio.

Sulla base della notifica dei salari *medisuisse* procede al conguaglio dei contributi d'anticipo versati e quelli effettivamente dovuti e emette insieme al conteggio annuale il conteggio per la differenza.

3.3 Scheda dei salari

Se non viene tenuta una contabilità speciale, per ciascun dipendente potrete compilare durante l'anno una scheda dei salari. Il relativo modulo insieme alle istruzioni si trova su www.medisuisse.ch > **Moduli > Schede dei salari**. Le schede non devono essere spedite alla cassa di compensazione, ma vanno custodite fino al prossimo controllo del datore di lavoro. Per il conteggio annuale, il documento può facilmente essere importato a *connect*.

3.4 Entrata in servizio e partenza di dipendenti

3.4.1 Iscrizione di nuovi dipendenti

Il datore di lavoro dovrebbe iscrivere ogni nuovo dipendente presso la cassa di compensazione, entro un mese dall'entrata in servizio, in uno dei seguenti modi:

- *connect*
- www.medisuisse.ch > **Moduli > Nuovi dipendenti**, a: *medisuisse*, VA/IK, casella postale, 9001 San Gallo
- e-mail a: arg@medisuisse.ch (bastano le indicazioni nel modulo)

Solo per persone che come frontaliere non sono in possesso della tessera d'assicurazione malattie, si deve richiedere un certificato di assicurazione AVS. La richiesta può essere inoltrata tramite *connect* o con il modulo „Richiesta di un certificato di assicurazione“; il modulo può essere scaricato su www.medisuisse.ch > **Moduli > Certificato AVS**.

3.4.2 Partenza di dipendenti

La partenza di un dipendente non dovrà essere notificata alla cassa di compensazione. È sufficiente che sulla notifica dei salari sia indicata la data di partenza del dipendente.

Se il dipendente in questione percepiva gli assegni familiari tramite *medisuisse*, la sua partenza dovrà essere comunicata immediatamente alla cassa di compensazione in uno dei seguenti modi:

- per e-mail a: fak@medisuisse.ch
- per lettera a: *medisuisse*, CAF, casella postale, 9001 San Gallo

Inoltre la partenza del dipendente dovrà essere comunicata anche alla compagnia di assicurazioni che gestisce il 2° pilastro.

4. Prestazioni

4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

L'AVS versa rendite di vecchiaia, per i figli e per i superstiti nonché assegni per grandi invalidi e contributi per l'assistenza destinati ai beneficiari di una rendita di vecchiaia. La rendita di vecchiaia massima ammonta a 2520, per entrambi i coniugi a 3780 franchi. Insieme alla rendita per dicembre è versata la 13^a rendita AVS; essa corrisponde a un dodicesimo delle rendite di vecchiaia versate durante l'anno civile.

I moduli per la richiesta delle prestazioni si trovano su www.medisuisse.ch > Moduli > Prestazioni AVS. Affinché i versamenti possano essere effettuati puntualmente, le richieste di rendita di vecchiaia dovrebbero essere presentate alla cassa di compensazione circa tre mesi prima dell'età di riferimento.

Per maggiori dettagli consultare i [moduli 3.01](#) segg. e www.medisuisse.ch > Prestazioni >AVS.

4.2 Assicurazione per l'invalidità (AI)

Scopo dell'assicurazione invalidità è il reinserimento nella vita attiva degli assicurati colpiti da incapacità lavorativa. Pertanto, l'AI accorda innanzitutto prestazioni sotto forma di provvedimenti d'integrazione di tipo sanitario e professionale nonché la consegna di mezzi ausiliari. Le rendite AI vengono corrisposte solo se i provvedimenti d'integrazione non hanno avuto alcun esito.

La richiesta per la riscossione delle prestazioni dell'AI va inoltrata tramite uno speciale modulo. Gli appositi moduli possono essere richiesti presso qualsiasi cassa di compensazione, presso gli uffici dell'agenzia comunale AVS o presso gli uffici AI (www.iv-stelle.ch). Le domande per la riscossione delle prestazioni vanno presentate presso gli uffici AI del cantone di domicilio. Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 4.01](#).

4.3 Indennità di perdita di guadagno (IPG)

Le persone obbligate a prestare servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile hanno diritto ad un'indennità per perdita di guadagno per ogni giorno di soldo.

Il diritto all'indennità IPG può essere fatto valere tramite il questionario dei giorni di servizio con soldo, che dovrà essere presentato alla cassa di compensazione debitamente compilato.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.01](#) e www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di perdita di guadagno. La richiesta è anche possibile via [connect](#).

4.4 Indennità in caso di maternità e indennità per l'altro genitore (IMat e IAG)

Hanno diritto all'indennità la madre e l'altro genitore (il padre o la moglie della madre) che esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente, a condizione che nei nove mesi precedenti il parto abbiano esercitato la loro attività per una durata di almeno cinque mesi e che il giorno del parto siano sempre considerate in un'attività lucrativa. L'indennità per la madre viene versata per una durata di 14 settimane a partire dalla nascita; l'altro genitore ha diritto a due settimane, che possono essere prese in una volta sola, per settimane o per giorno entro sei mesi dalla nascita. L'indennità corrisponde all'80 % del reddito medio da lavoro conseguito prima del parto, ma non più di 220 franchi al giorno.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.02](#) (IMat) e l'[opuscolo 6.04](#) (IAG), oltre che su www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di maternità resp. Indennità per l'altro genitore. La richiesta è anche possibile via [connect](#).

4.5 Indennità di assistenza (IAss)

Il diritto all'indennità di assistenza è previsto per i genitori che devono assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

Il diritto inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l'attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il congedo ha una durata massima di 14 settimane e può essere riscosso in una sola volta, in blocchi settimanali oppure in singoli giorni. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un'indennità giornaliera.

Per maggiori dettagli consultare l'[opuscolo 6.10](#) e www.medisuisse.ch > Prestazioni > Indennità di assistenza. La richiesta è anche possibile via [connect](#).

4.6 Indennità di adozione (IAdop)

Hanno diritto all'indennità di adozione le persone che accolgono un adottando d'età inferiore ai quattro anni. Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliere al massimo. L'indennità può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.

Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è esclusivamente la Cassa federale di compensazione (eak.admin.ch).

4.7 Assegni familiari (AF)

Le persone con attività lucrativa e certe persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni per i figli fino al compimento del 16° anno d'età, il cui ammontare è di 215 franchi, nonché agli assegni per i figli in formazione fino al compimento del 25° anno d'età, il cui ammontare è di 268 franchi. I cantoni possono prevedere importi più elevati nonché assegni di nascita e di adozione.

Coloro che esercitano l'attività lucrativa in un cantone in cui *medisuisse* opera nel settore degli assegni familiari (v. capitolo 2.4) trovano informazioni dettagliate nell'[opuscolo 6.08](#) e su www.medisuisse.ch > [Prestazioni](#) > [Assegni familiari](#). La richiesta è anche possibile via *connect*.

4.8 Altre assicurazioni

Per quanto concerne le prestazioni di altre assicurazioni sociali vogliate rivolgervi all'ente assicurativo competente.

Per maggiori informazioni *medisuisse* è volentieri a vostra disposizione. Sul nostro sito www.medisuisse.ch troverete molte altre informazioni e diversi moduli, tra l'altro la versione aggiornata annualmente di questo documento.

Vogliate osservare in particolare la rubrica [Servizi > Cosa bisogna fare ...](#), dove vengono spiegati esattamente i movimenti più importanti (p.es. entrata di un nuovo dipendente) e in quale forma devono venire intrapresi.

Infine vi segnaliamo anche i servizi „Guida PMI“ dell'UFAS, SECO e Unione svizzera delle arti e dei mestieri che possono essere consultati su www.ufas.admin.ch > [Pubblicazioni](#) > [Opuscoli e guide](#).